



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XIII - n. 1-2018  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

## *Tanto lontano dalla vita? Il Diritto canonico nel processo di formazione della professionalità del giurista.*

VINCENZO PACILLO

Questo numero di “Diritto e Religioni” raccoglie gli atti del convegno di studi: *“Tanto lontano dalla vita? Il Diritto canonico nel processo di formazione della professionalità del giurista”*, svoltosi a Modena il 2 marzo 2018 davanti ad un pubblico attento, intervenuto numeroso nonostante le proibitive condizioni meteorologiche. Il fatto che l’evento abbia radunato Maestri, colleghe e colleghi provenienti da ogni parte d’Italia, che la Procuratrice della Repubblica presso il tribunale di Modena (Dott.ssa Lucia Musti) e la Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro modenese (Avv. Daniela Dondi) abbiano sfidato neve e gelo per portare il loro saluto introduttivo, che il pubblico presente in sala sia rimasto sino al termine dell’evento nonostante strade e ferrovie fossero al limite della praticabilità non si deve – ovviamente – all’organizzatore, ma all’interesse del tema trattato ed alla sua capacità di muovere le corde del cuore e dell’intelletto. Lungi dall’essere confinato all’interno degli affari di sacrestia o dei Tribunali ecclesiastici, il diritto canonico sembra mantenere una vitalità che va ben oltre i processi di secolarizzazione e l’età in cui – ad una diffusa idea di generale “crisi del diritto”<sup>1</sup> – si accompagna un

---

<sup>1</sup> È ben noto come di “crisi del diritto” si parli in modo ricorrente all’interno del dibattito dottrinale almeno a partire da GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, Bocca, Milano, 1918, opera nella quale il Maestro identifica le origini della crisi del diritto con la crisi del principio di autorità: lo Stato è stato imbrigliato dall’egoismo individuale, e la sua produzione giuridica è divenuta incapace di dare risposte alle alte esigenze dello spirito umano: «lo spaventevole della crisi consiste veramente nell’avere posto come ideale dello Stato la più supina e dormiente indifferenza rispetto ai più alti interessi ed alle più alte esigenze dello spirito» (p. 138). Le considerazioni di Capograssi saranno riprese da Flavio Lopez de Oñate, il quale identifica la crisi del diritto con la crisi dell’uomo contemporaneo, per il quale «la giustizia diviene esigenza e pretensione immediata del singolo, il quale, sciolto dallo Stato in quanto si scioglie (o vorrebbe sciogliersi) dal vincolo della norma, resta isolato nella società». Così FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 85. Oggi la crisi del diritto è essenzialmente ricondotta ai processi di globalizzazione, in virtù dei quali «ambiti di vita crescenti tendono a sottrarsi alle regolazioni statali, a differenziare il loro spazio politico, economico e sociale dallo spazio pubblico istituzionalizzato, a dotarsi quindi di una propria costituzione civile» che tende a

significativo analfabetismo religioso<sup>2</sup>, soprattutto tra i giovani.

Perché tanta curiosità, perché tanta attenzione – all’interno di un’Università laica - nei confronti dell’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, la quale sottolinea al massimo livello istituzionale come – per la sua vita interna - alla norma giuridica debba essere riconosciuto un ruolo di mero servizio<sup>3</sup>?

A questa domanda proverò a rispondere nella seconda parte della presente nota introduttiva, in cui mi occuperò del sottotitolo del convegno. In questa prima parte desidero provare a riflettere sul titolo vero e proprio, ovvero su quel (pre)giudizio – *tanto lontano dalla vita* – con la quale Zeno Cosini, protagonista (assieme alla sua *Coscienza*) di uno dei più significativi romanzi del Novecento europeo, liquida il diritto canonico<sup>4</sup>.

Su tale questione sono ben noti gli studi di Alessandro Albisetti, il quale – dopo aver dato conto della questione legandola al rapporto tra Svevo e la psicoanalisi<sup>5</sup> - ha cercato di inquadrare la valutazione fortemente negativa sul diritto canonico (e sullo studio di esso) espressa all’interno della *Coscienza di Zeno* nel contesto dell’opera socio-politica dello scrittore triestino<sup>6</sup>. Albisetti ha così compiuto un’articolata disamina dello scritto *Sulla teoria della pace*<sup>7</sup>, saggio in cui Svevo immagina il ruolo della Lega delle Nazioni nella costruzione di un mondo che bandisca ogni guerra ed umana brutalità, e prende una posizione di chiara protesta umanitaria contro la risoluzione violenta dei conflitti, in armonia con la visione apertamente antinazionalista e pacifista dell’ideologia politica che egli abbraccia: quella ideologia che Alberto Cavaglion chiama “socialismo pessimista”<sup>8</sup>.

---

minimizzare (ovvero a neutralizzare del tutto) il ruolo del legislatore. Così GINO SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, 3, 2017, p. 32.

<sup>2</sup> Cfr. ALBERTO MELLONI (a cura di), *Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia*, il Mulino, Bologna, 2014.

<sup>3</sup> Così il messaggio di papa Francesco in occasione del XVI Congresso internazionale della “Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo”, 6 ottobre 2017, [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

<sup>4</sup> ITALO SVEVO, *La coscienza di Zeno*, a cura di Cristina Benussi, XI ed., Feltrinelli, Milano, 2004, p. 10: “«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studi di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta! !». Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza, ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio.”

<sup>5</sup> ALESSANDRO ALBISETTI, *Un diritto “tanto lontano dalla vita”?*, in Giovanni Battista Varnier (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 219 ss.

<sup>6</sup> ALESSANDRO ALBISETTI, *Svevo e il diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2009, pp. 207 – 218.

<sup>7</sup> Pubblicato per la prima volta sulla rivista milanese «Inventario» (IV, 1, 1952, pp. 4-13) con il titolo *Scritti inediti contro la guerra*.

<sup>8</sup> ALBERTO CAVAGLION, *Italo Svevo*, Bruno Mondadori, Milano, 2000, pp. 18 e 170 s.

Albisetti riconduce dunque al binomio “diritto internazionale – diritto canonico” gli interessi giuridici dello Svevo (che, va ricordato, si era formato alle scuole commerciali), richiamando una possibile influenza di Santi Romano e del suo *L'ordinamento giuridico* (1918) sull'autore triestino: col che – mentre il diritto internazionale, in quanto strumento non violento di risoluzione dei conflitti, sarebbe pienamente “dentro” la vita degli esseri umani, dando loro la possibilità concreta di realizzare l'utopia di un mondo senza guerra – il diritto canonico pare finire – nell'orizzonte culturale di Svevo – per ricoprire il ruolo dell'*outsider* fuori dal tempo e dalla realtà. Un diritto, in definitiva, lontano dalla vita perché inutile, incapace di dare risposte alle grandi sfide della modernità.

L'autorevole chiave di lettura proposta da Albisetti potrebbe peraltro aprirsi ad un'altra prospettiva. E' ben noto che Svevo sposò Livia Veneziani (pronipote di Allegra Moravia, madre dell'autore triestino) nel 1896 solo civilmente: egli era infatti di religione ebraica, mentre la Veneziani – fervente cattolica – aveva dichiarato di non appartenere ad alcuna confessione religiosa. Tuttavia l'anno dopo – di fronte alla difficile gravidanza condotta dalla moglie e tormentato dal rimorso di Livia per aver acconsentito quello che ella doveva ritenere (e che canonicamente era) un vero e proprio concubinato – Svevo si fece battezzare segretamente e – abbracciata la fede cattolica – acconsentì a sposarsi secondo le norme del diritto canonico<sup>9</sup>. Questo fu dunque probabilmente il primo impatto (pur senza certezze storiche in proposito, appare fortemente improbabile che il Parroco abbia accettato di battezzare e poi di sposare canonicamente Svevo senza fargli accenno alle disposizioni ecclesiali chiamate a regolare tali sacramenti) di Aron detto Hector Schmitz (così era stato registrato in sinagoga il quinto figlio di Allegra Moravia e del commerciante di vetrami Franz Schmitz, entrambi di religione mosaica) con le leggi ecclesiastiche: un impatto fatto evidentemente di un certo formalismo, acquisito contro voglia e senz'alcun trasporto emotivo.

Pur formalmente cattolico, infatti, Svevo continuò a ritenersi ebreo, seppure di orientamento agnostico<sup>10</sup>: non trovava alcun interesse nel cristianesimo, se non – come dirà nei panni di Zeno – quello che si può provare di fronte ad un “fenomeno da studiare”<sup>11</sup>, e fu tale la sua difficoltà di fronte all'acquisizione di uno schema dogmatico che persino l'acquisizione mnemonica dei dogmi

---

<sup>9</sup> Cfr. FULVIO ANZELLOTTI, *Svevo in Famiglia*, in *Vita di mio marito. Livia Veneziani racconta Svevo*, Catalogo della mostra tenuta al Museo Sveviano di Trieste, Trieste, 2001, pp. 63 ss.

<sup>10</sup> FULVIO ANZELLOTTI, *Svevo in Famiglia*, cit., p. 63 s.

<sup>11</sup> ITALO SVEVO, *La coscienza di Zeno*, ed. cit., p. 33.

del catechismo gli era così faticosa da rivelarsi impossibile<sup>12</sup>.

In definitiva, Zeno – *alter ego* di Svevo – vede il diritto canonico come lontano dalla *sua* vita: e lo vede lontano perché lo ritiene l'elemento formalistico di una religione in cui non crede e che gli è stata imposta dalle circostanze dell'esistere. D'altra parte la coscienza che Svevo ebbe del diritto canonico non era una coscienza di tipo accademico: come accennato, l'autore triestino non studiò legge, e non aveva probabilmente ben chiaro neppure quale fosse l'*ordo studiorum* delle Facoltà giuridiche delle Università del Regno d'Italia, nelle quali – dopo l'unificazione – il diritto canonico non venne più insegnato per diversi decenni. Certo, vi furono alcune eccezioni<sup>13</sup>, una delle quali riguarda l'Ateneo di Padova, che fino al 1866 era stato tradizionale meta di studi per i giovani triestini<sup>14</sup>: sarebbe comunque errato insistere troppo sui legami tra l'ambiente triestino e l'insegnamento del Diritto canonico a Padova. Certo, nell'epoca in cui si può supporre che Zeno Cosini abbia frequentato l'Università, nell'*ordo studiorum* dello studio patavino troviamo un corso di Diritto canonico tenuto dal Prof. Antonio Pertile, Ordinario di Storia del diritto italiano<sup>15</sup>, il quale era subentrato nel 1884 al cugino, Abate Giovan Battista Pertile, che aveva ottenuto di poter continuare l'insegnamento del diritto della Chiesa cattolica a prescindere dalle direttive ministeriali del 1869 e del 1875, sebbene con un forti perplessità da parte della popolazione studentesca<sup>16</sup>.

Va tuttavia ricordato che, a partire dal 1866, venne a cessare l'automatico riconoscimento del titolo di studio conseguito a Padova entro i confini dell'Impero Austriaco. Agli italiani d'Austria che volessero frequentare la facoltà di legge non rimaneva che recarsi a Vienna, Graz o Innsbruck. Se dunque Zeno avesse voluto laurearsi in legge per poi mettere professionalmente a frutto le sue competenze, avrebbe dovuto raggiungere uno di questi tre Atenei. Ed è proprio ad un evento accaduto ad un docente della *Universitas Leopoldina Franciscea Oenipontana* che si deve – probabilmente – l'interesse fortemente critico di Svevo per il Diritto canonico.

Nel 1908 avvenne che Ludwig Wahrmund, Ordinario di Diritto canonico

---

<sup>12</sup> Cfr. JOHN GATT RUTTER, *Alias Italo Svevo: Vita Di Ettore Schmitz, Scrittore Triestino*, NIE, Siena, 1991, p. 187.

<sup>13</sup> Sia consentito, per ciò che concerne l'esperienza didattica di Luigi Olivi a Modena, il rinvio a VINCENZO PACILLO, *L'eredità canonistica di Giuseppe Dossetti*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-2, 2013, pp. 85 ss.

<sup>14</sup> Cfr. GIUSEPPE CAPRIN, *Tempi andati. Pagine della vita triestina (1830-1848)*. Trieste. Stabilimento artistico-tipografico G. Caprin, edit., 1891, pp. 185 ss.

<sup>15</sup> Cfr. *Annuario della R. Università degli Studi di Padova*, Padova, 1895, pp. 91 e 164.

<sup>16</sup> Cfr. FRANCESCO FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese, pluralismo confessionale, rivista telematica*, settembre 2011, pp. 34 ss.

ad Innsbruck, perse la sua cattedra a seguito della pubblicazione di un opuscolo in cui sosteneva la necessità dell'autonomia della ricerca scientifica dal controllo dell'autorità ecclesiastica. L'"affare Wahrmund" infiammò il mondo accademico e politico austriaco; da più parti si urlò a gran voce – anche con moti di protesta pubblica – la necessità di garantire la libertà della scienza. E il trasferimento di Wahrmund a Praga non sopì il fermento generale, amplificato a Trieste dal dibattito sulla possibilità di creare nell'Impero Austriaco un'Università di lingua italiana; dal Diritto canonico si era dunque giunti ad una riflessione più ampia su Accademia, libertà della scienza e tutela delle minoranze etniche.

Se la nostra tesi può essere accettata, Svevo ebbe una coscienza del diritto canonico a livello episodico, frammentario, senza ovviamente un inquadramento generale della disciplina a livello storico e teorico: si trovò gettato – per dirla con Martin Heidegger – in una "selva confusa e disorganica di provvedimenti"<sup>17</sup>, il cui studio pareva dominato da un'impostazione fortemente dogmatica e repressiva nei confronti della libertà di ricerca scientifica.

Questo aspetto è stato ben messo in luce dallo scritto di Chiara Minelli: la quale – nella sua "prima lezione di diritto canonico" – pone in evidenza come sia proprio l'irrisolutezza di Zeno ad agitare una domanda esistenziale che non può accontentarsi di un arido formalismo. Anzi, scrive Minelli, "la crisi spirituale che attanagliava Zeno Cosini (...) quell'«anelito all'infinito» che non riesce normalmente a «superare lo stadio psicologico», lasciando l'«individuo invischiato nel finito»" esige una risposta più alta, una risposta *diversa*, in cui il desiderio del cuore non può accontentarsi di formule da mandare a memoria, ma irrompe fino ad andare alla radice dell'esperienza giuridica.

Pertanto, in fondo, Zeno ha ragione: c'è un fenomeno umano, un fatto umano, che preesiste al diritto canonico e ne costituisce l'a-priori non solo logico, ma anche ontologico. Questo fenomeno è il fatto cristiano, in cui – come scrive Pigi Colognesi – "l'incarnazione non è solo la salvezza nel tempo, ma anche del tempo. Poiché «è carnale anche il soprannaturale» e perciò niente di quello che è umano è escluso dalla salvezza; vi sono riabbracciati i desideri e le disillusioni, il lavoro e la fatica, l'amore e la paternità, la creatività poetica

---

<sup>17</sup> Cfr. MASSIMO JASONNI, *Materiali per uno studio della genesi religiosa del pensiero di M. Heidegger*, in *Archivio giuridico*, 2000, pp. 307 ss. Sul "caso Wahrmund" cfr. HERMANN J. W. KUPRIAN, „Machen Sie diesem Skandal ein Ende. Ihre Rektoren sind eine nette Gesellschaft.“ *Modernismuskussion, Kulturkampf und Freiheit der Wissenschaft: Die Wahrmund-Affäre 1907/08*, in Michael Gehler/Hubert Sickinger (Hg.): *Politische Affären und Skandale in Österreich. Von Mayerling bis Waldheim*, Thaur-Wien-München 1995 pp. 99–127. Sulla recezione del caso Wahrmund a Trieste cfr. ANNA MARIA VINCI, *Storia dell'Università di Trieste. Mito, progetti, realtà*, Lint, Trieste, 1997, pp. 54 s.

e la battaglia sociale, e persino la dolorosa prova di ogni tipo di *détresse*”<sup>18</sup>. L’esperienza giuridica è dunque esperienza di salvezza e non può avere nessun interesse e nessun significato deradicata dal suo *humus* soteriologico: qualunque sia la confessione o la convinzione religiosa di chi si imbatte in esso, il diritto canonico può avere un interesse, può ridurre la distanza dalla vita solo a condizione che esso venga considerato all’interno di questo cono prospettico. Solo se considerato entro la sua dimensione *teo-logica* il diritto canonico diventa un fenomeno, nel senso hegeliano di manifestazione necessaria ed oggettiva dell’essenza: (anche) attraverso il diritto canonico si manifesta – per il credente – la potenza salvifica e misericordiosa di Dio, e tale manifestazione si struttura entro i confini di una moralità qualificata giuridicamente, in cui il segno grafico della norma non si limita ad esprimere pedissequamente se stesso entro una prospettiva di mera volontà di potere espressa dal legislatore, ma rimanda ad una dimensione ultramondana.

In quanto fenomeno di tal fatta, il diritto canonico entra in relazione con le persone: esso plasma le culture – connotando la moralità di un gruppo di persone che si muove entro i confini della struttura sociale – e interagisce con esse venendone plasmato: come nota nel suo contributo Chiara Ruscazio, “il processo di inculturazione del diritto canonico implica (...) il ricorso ad una ermeneutica giuridica interculturale, in grado di cogliere ed esprimere i valori normativi cristiano-cattolici dall’*interno* delle strutture di ragione e di giustificazione proprie degli apparati di senso e valore specifici dei singoli gruppi umani. In base a questo modello, l’elaborazione e l’applicazione delle regole dell’agire ecclesiale avvengono, cioè, a partire da un punto di riferimento comune (il paradigma della giustizia evangelica), colto però dalla specifica sensibilità culturale e giuridica che connota una determinata società”. Il fenomeno canonistico – collocato entro la dimensione teo-logica ad esso preesistente – diventa così fenomeno sociale non solo vicino alla vita, ma addirittura pienamente calato dentro la vita degli individui e delle collettività.

Questa chiave di lettura sembra lontana da quella della scuola italiana classica, secondo la quale il diritto canonico poteva essere studiato con la stessa metodologia degli ordinamenti secolari, tanto da potersi proporre una sostanziale omogeneità di approccio scientifico tra *jus ecclesiale* e *jus statale*: ed in effetti, l’idea di un diritto della Chiesa che nasce e si sviluppa come regola una società comunionale ad appartenenza volontaria con lo scopo di contribuire alla redenzione dell’uomo pone un chiaro elemento discontinuità tra fatto giuridico-religioso e fatto giuridico- statale. Se il diritto canonico nasce come

---

<sup>18</sup> PIGI COLOGNESI, *Introduzione a La fede che preferisco è la speranza: Vita di Charles Péguy*, Rizzoli, Milano, 2012, edizione digitale.

momento regolatore della comunità ecclesiale (la quale riceve la sua vita dalla parola di Dio e dai sacramenti) per mantenere quest'ultima entro una moralità capace di creare le condizioni della redenzione, la scaturigine della giuridicità deve riconoscersi come derivata dall'azione salvifica di Cristo, dalla sua incarnazione; in altre parole la giuridicità si risolve in un'opera di grazia attraverso la quale Dio (nel Padre, nel Figlio e attraverso lo Spirito Santo) propone una modalità di redenzione legata ad una moralità normativizzata.

Il diritto canonico c'entra con la vita e la formazione del giurista perché lega profondamente, vincola un gruppo significativo di persone ad una normatività altra rispetto a quella dello Stato e della comunità internazionale: una normatività che sottomette il principio della certezza del diritto rispetto alla giustizia oggettiva basata sulla rivelazione. Tale vincolo non può essere estraneo alla vita di chi si occupa di scienze sociali: perché inevitabilmente finisce con il condizionare i modi di pensare, gli approcci ermeneutici, perfino le scelte esistenziali di una parte significativa dei consociati.

In una prospettiva più ampia, casomai, si deve dire che non solo il diritto canonico, ma anche altri diritti religiosi c'entrano con la vita e la formazione del giurista: ampliare l'indagine scientifica al rapporto complesso tra normatività e religione ad ordinamenti confessionali "altri" contribuisce infatti non solo a tutelare efficacemente la libertà di coscienza e di pratica religiosa nonché l'eguale libertà di tutte le confessioni. Tale indagine fortifica e struttura razionalmente il dialogo tra le diverse esperienze di fede. Un dialogo che si costruisce attraverso un'analisi critica del rapporto che la normatività confessionale ha creato nei confronti dell'altro-da-sè, nell'ottica di riflettere sugli elementi che portano i fedeli ad aprirsi, a chiudersi o addirittura a combattere la suddetta alterità. Un dialogo che oggi rappresenta non solo una prospettiva etica, ma anche un imperativo giuridico e di fronte al quale tutti gli strumenti di analisi del fatto religioso che abbiano per oggetto il nesso tra il segno grafico della norma ed e il mistero della spiritualità sono chiamati a confrontarsi.

C'è tuttavia un'ultima questione. Come ha recentemente mostrato Massimo Jasonni<sup>19</sup>, e come Maria D'Arienzo ribadisce nella sua relazione, il dipanarsi diacronico del diritto canonico appare un divenire dotato di una sorta di vocazione profetica: il diritto canonico classico, unitamente al pensiero greco e romano, ha il compito di offrire al post-moderno le chiavi di lettura essenziali per riflettere sul tramonto della civiltà occidentale, il quale è determinato essenzialmente dal trionfo della società della tecnica. Società della tecnica che destruttura e ri-costituisce profondamente (anche) il senso religioso dell'uo-

---

<sup>19</sup> MASSIMO JASONNI, *Kéramos, Scritti per Il Ponte*, I ed., Firenze, Il Ponte, 2016.

Vincenzo Pacillo

mo, il quale viene asservito alle esigenze della produzione e trasforma l'esperienza di fede in un complesso di aride norme morali incapaci di render conto delle esigenze spirituali connesse all'essenza dell'uomo e alla dignità del lavoro attraverso cui questi dovrebbe sviluppare la propria personalità.

Entro questa prospettiva, il diritto canonico c'entra con la vita perché prova a chiedere e rendere conto del nichilismo giuridico che il trionfo della *technè* ha portato con sé: facendo sì che – in un sistema dominato dalla progettazione professionalizzante e dalle esigenze degli *stakeholders* – lo studio della normatività in prospettiva storico-culturale continui a tentare di giocare un ruolo diretto a fronteggiare l'emergenza educativa e lo spaesamento esistenziale della contemporaneità.